

17 Gennaio 2015

A Berna il segreto cade in due tempi

di Marco Bellinazzo e Valerio Vallefucio

«L'accordo con la Svizzera è molto importante, specie adesso. Lo proponevo dalle primarie 2012. Adesso è realtà #lavoltabuona. Grazie a @PCPadoan». Con il consueto twitter il premier Matteo Renzi ha messo il sigillo sull'intesa fiscale che Roma e Berna si apprestano a firmare dopo il preaccordo raggiunto giovedì (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

A spiegare più nel dettaglio la rilevanza dell'iniziativa ci ha poi pensato una nota di Filippo Taddei, responsabile Economia del Pd: «Si tratta di un passo cruciale per ridurre drasticamente l'evasione fiscale e recuperare quanto è stato sottratto al Fisco. Vista la storia e la prossimità con la Svizzera, era cruciale cominciare da qui con il primo vero accordo di scambio completo di dati e informazioni bancarie. Non saremmo però riusciti a raggiungere questo risultato se il Pd non avesse insistito per inserire il reato di autoriciclaggio nel provvedimento sul ravvedimento volontario».

Il preaccordo si porta dietro alcuni interrogativi. Ieri il Dipartimento delle Finanze elvetico ha comunicato ufficialmente alla stampa che si è raggiunta un'intesa di principio sulla futura cooperazione nelle questioni fiscali. Attualmente secondo il comunicato i due Governi stanno preparando la firma di un Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni e una roadmap. Entrambi i documenti dovrebbero essere firmati forse a metà febbraio e comunque prima del termine del 2 marzo 2015.

La tecnica che verrà utilizzata (si veda l'anticipazione del Sole 24 Ore del 19 ottobre 2014) sarà quella del Protocollo aggiuntivo. Infatti per arrivare alla definizione di un accordo internazionale sullo scambio di informazioni tra Stati normalmente si seguono le seguenti fasi: negoziazione, firma, ratifica e scambio delle ratifiche. Considerata la formulazione della norma che prevede la stipula di accordi che consentano un "effettivo" scambio di informazioni, sarà necessario un tempestivo sforzo delle diplomazie degli Stati e dei rispettivi organi legislativi. Così come è immaginabile nei prossimi mesi una corsa di molti paesi inseriti nelle black list a cercare di stipulare accordi sulla trasparenza (si veda l'articolo sotto). Per questi motivi la prassi internazionale finora ha visto l'utilizzo da parte dei singoli Stati stipulanti di snelli protocolli di modifica delle vigenti convenzioni o accordi bilaterali che si limitavano appunto a inserire i contenuti dell'articolo 26 del modello Ocse, proprio per accelerare il processo di stipula. Secondo la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tali modifiche non possono essere retroattive. E quindi non si potranno rilevare e comunicare dati anteriori alla data dell'effettiva stipula dell'accordo bilaterale.

Sempre sulla retroattività alcuni interpreti hanno già rilevato che anche l'accordo multilaterale sullo scambio di informazioni a cui la Svizzera ha aderito che decorrerà dal 2017 prevede di prassi una retroattività limitata a tre anni e quindi si porrebbe il problema di quei contribuenti che, nelle more della firma del Protocollo, abbiano intenzione di spostare o abbiano spostato i loro patrimoni al di fuori della Svizzera per godere di Stati ancora compiacenti o comunque non collaborativi. Per questi soggetti bisogna ricordare che dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il reato di autoriciclaggio che, sebbene non retroattivo, è un reato istantaneo a effetti permanenti che si può verificare anche per comportamenti successivi e può essere contestato anche per reati presupposti prescritti e quindi potrebbero essere perseguiti insieme ai loro concorrenti in ogni momento. Anche in Svizzera è stato approvato il reato di riciclaggio e autoriciclaggio il 12 dicembre scorso. Tale reato entra in vigore il 1° luglio 2015 per reati presupposti anche fiscali di valore superiore a 300mila franchi.

Nella relazione governativa accompagnatoria a questo reato si legge un netto favor rogatoriae poiché

secondo il Governo proponente l'interpretazione non dovrà essere restrittiva. Il principio del diritto penale internazionale che un reato per essere suscettibile di rogatoria deve possedere il requisito della doppia punibilità sarà completo e quindi le rogatorie penali potranno essere scambiate fra l'Italia e la Svizzera. Ne deriva quindi che quei soggetti che cercheranno di sottrarre i loro patrimoni allo scambio di informazioni tra questi paesi potranno essere oggetto di indagine penale e rogatoria che potrà essere anche retroattiva.

17 Gennaio 2015

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati